

DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2020

454/2020/R/EEL

**DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI
RECUPERABILI SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE
AI CLIENTI NON DISALIMENTABILI, PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1133^a riunione del 10 novembre 2020

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, 337/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 538/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 538/2016/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- le comunicazioni dell'Autorità del 20 aprile 2020, prot. Autorità 12839 e 12841 (di seguito: comunicazioni del 20 aprile 2020);
- la comunicazione di Hera Comm S.p.A. (di seguito: Hera Comm), del 29 maggio 2020, prot. Autorità 17090, e la comunicazione di Enel Energia S.p.A. (di seguito:

Enel Energia), del 04 giugno 2020, prot. Autorità 17428 (di seguito: comunicazioni degli esercenti la salvaguardia).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha previsto che:
 - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
 - il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne abbiano i requisiti;
- le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne abbiano i requisiti sono stati definiti con il decreto 23 novembre 2007; inoltre, il decreto 21 ottobre 2010 ha tra l'altro stabilito che l'Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
- i criteri di quantificazione degli oneri oggetto di copertura nell'ambito del suddetto meccanismo di reintegrazione e le relative modalità applicative sono definiti dall'Autorità con la deliberazione 538/2016/R/eel; a riguardo tale deliberazione ha, tra l'altro, previsto che:
 - a) l'ammontare di reintegrazione da riconoscere sia determinato considerando:
 - i. premi o penalità, calcolati anche in funzione di predeterminate soglie di efficienza relative alla gestione del credito;
 - ii. il parametro Ω_1 rappresentativo dei costi di commercializzazione ammessi, opportunamente incrementato, come livello massimo riconoscibile al singolo esercente in luogo del valore Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali;
 - b) gli esercenti la salvaguardia forniscano agli Uffici dell'Autorità le informazioni necessarie per il calcolo dei parametri Ω_1 , ulteriori rispetto ai conti annuali separati redatti e comunicati all'Autorità ai sensi del TIUC;
 - c) l'Autorità, con successivi provvedimenti, definisca i parametri Ω_1 sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi del TIUC e le informazioni fornite dagli esercenti medesimi;
 - d) con riferimento al 2018, tutti gli esercenti la salvaguardia presentino istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA), entro il 30 novembre 2020, sulla

base del modello pubblicato dalla medesima CSEA, e che la aggiornino annualmente entro il 30 novembre di ciascuno anno a partire dal 2021; CSEA quantifichi e versi gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante entro il 31 dicembre 2020, anche sulla base dei suddetti parametri Ω_1 e che aggiorni tali quantificazioni entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2021;

- la citata deliberazione 538/2016/R/eel stabilisce inoltre che, ai fini della determinazione dei parametri Ω_1 , l’Autorità:
 - a) utilizzi i dati a disposizione di cui al TIUC e le ulteriori informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia;
 - b) consideri i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l’equa remunerazione del capitale investito netto e non comprenda i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
 - c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determini il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento - e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l’Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
 - d) per l’equa remunerazione del capitale investito netto consideri:
 - a. il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, calcolato come scoperto nei confronti dei clienti finali, tenuto conto dell’applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - b. il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC, nominale.

CONSIDERATO CHE:

- con le comunicazioni del 20 aprile 2020 sono stati richiesti, a ciascun esercente, la salvaguardia dell’anno 2018, Enel Energia ed Hera Comm, i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, funzionali alla quantificazione dei parametri Ω_1 per il medesimo anno;
- in particolare, ai fini delle quantificazioni dei parametri Ω_1 , oltre ai dati già a disposizione dell’Autorità per effetto degli adempimenti al TIUC, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni:
 - dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia e ad altre informazioni sui crediti non incassati, tra cui il fatturato, l’energia fatturata e i clienti serviti, distinti per regione e tra clienti disalimentabili e non disalimentabili;

- dati contabili inerenti alle voci patrimoniali ed economiche riportate nei conti annuali separati 2018 redatti ai sensi del TIUC relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia,
- dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione relativi alle variabili rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto per il periodo 2018;
- in risposta alle comunicazioni del 20 aprile 2020, in data 29 maggio e 04 giugno 2020 sono pervenute le informazioni rispettivamente di Enel Energia e di Hera Comm;
- dall'analisi della documentazione emerge una sostanziale coerenza tra i dati inviati con le comunicazioni degli esercenti la salvaguardia e quanto comunicato all'Autorità ai sensi del TIUC e, conseguentemente, non vi sono stati impedimenti alla quantificazione parametro Ω_i per entrambe le società.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare il parametro Ω_i sulla base dei costi di commercializzazione ammessi sostenuti dagli operatori e che, in coerenza con le modalità di determinazione definite dalla deliberazione 538/2016/R/eel, tali costi:
 - a) comprendano le voci dei costi di commercializzazione relative alla gestione dei clienti finali non disalimentabili serviti in salvaguardia, ivi inclusi i relativi costi di sbilanciamento sostenuti;
 - b) non comprendano le voci relative alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
 - c) comprendano un onere fiscale riconosciuto che tenga conto delle esigenze di copertura dei costi connessi alle imposte delle società di vendita, calcolato in coerenza con le modalità di determinazione del parametro Ω_i di cui alla deliberazione 538/2016/R/eel;
 - d) comprendano un'equa remunerazione del capitale investito netto

DELIBERA

1. di prevedere che Tabella 1 di cui alla deliberazione 538/2016/R/eel sia sostituita con la seguente tabella:

Tabella 1 - Parametri Ω_i per esercente la salvaguardia e per anno

Anno	Esercente la salvaguardia	Ω_i €/MWh
2017	Enel Energia	6,27
	Hera Comm	4,72
2018	Enel Energia	7,59
	Hera Comm	7,33

2. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per i seguiti di competenza, nonché ad Enel Energia S.p.A. ed Hera Comm S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 538/2016/R/eel, come risultante dalle modifiche ed integrazioni, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini